

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
BENI, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 36/2023**

*Adottato con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 09/25 del 28
luglio 2025*

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE DI BENI, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
36/2023**

Capo I

DISCIPLINA APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole Generali
- Art. 2 – Principi Generali Applicabili alle Procedure Sotto Soglia
- Art. 2 – Divieto di Frazionamento e Accorpamento Artificioso dei Lotti
- Art. 3 – Tutela delle Imprese di Minori Dimensioni e Principio di Prossimità
- Art. 5 – Obblighi di Trasparenza
- Art. 6 – Principio di Rotazione
- Art. 7 – Fasce di Importo degli Appalti Sotto Soglia
- Art. 8 – Deroga e Disapplicazione del Principio di Rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell’Appalto
- Art. 10 – Stipula del Contratto e Pubblicazione
- Art. 11 – Termine Dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione Anticipata
- Art. 13 – Subappalto
- Art. 14 – Certificato di Regolare Esecuzione
- Art. 15 – Garanzie

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 16 – Affidamenti Diretti
- Art. 17 – Contratti Riservati
- Art. 18 – Indagini di Mercato
- Art. 19 – Disposizione Amministrativa di Affidamento
- Art. 20 – Requisiti dell’Operatore Economico
- Art. 21 – Modalità Procedimentali e Motivazione per l’Affidamento Diretto
- Art. 22 – Principio di Rotazione per Affidamenti Diretti di Valore Inferiore a euro 5.000,00
- Art. 23 – Verifica della Congruità dell’Offerta
- Art. 24 – Anomalia dell’Offerta
- Art. 25 – Controllo dei Requisiti

Capo III

**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE
NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

- Art. 26 – Procedure Negoziato
- Art. 27 – Procedura
- Art. 28 – Fasi della Procedura Negoziata
- Art. 29 – Disposizione Amministrativa a Contrarre
- Art. 30 – Modalità di Individuazione degli Operatori Economici da invitare
- Art. 31 – Indagine di Mercato

Art. 32 – Albo Fornitori
Art. 33 – Individuazione degli Operatori Economici da invitare
Art. 34 – Anomalia dell’Offerta
Art. 35 – Invito alla Procedura
Art. 36 – Contenuto della Lettera d’Invito
Art. 37 – Criteri di Aggiudicazione
Art. 38 – Commissione di Valutazione
Art. 39 – Controllo dei Requisiti
Art. 40 – Termine di Conclusione della Procedura Negoziata
Art. 41 – Entrata in Vigore

Capo I

DISCIPLINA APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole Generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle Procedure Negoziato e agli Affidamenti Diretti Sotto Soglia, a patto che i lavori, le forniture e i servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Alle Procedure Negoziato e agli Affidamenti Diretti Sotto Soglia si applicano, se non derogate dalla Parte I (Articoli da 48 a 55) del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso, come modificate dal D.L. n. 209/2024.

Art. 2

Principi Generali Applicabili alle Procedure Sotto Soglia

1. Le Procedure Sotto Soglia sono soggette ai Principi Generali contenuti nel Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, sono svolte nel rispetto del/ei:
 - a) Principio del Risultato, che impone, alle Stazioni Appaltanti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del Contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei Principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) Principio della Fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra Funzionari e Operatori Economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione;
 - c) Principio dell'Accesso al Mercato, che comporta che le Stazioni Appaltanti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice dei Contratti Pubblici, l'accesso al mercato degli Operatori Economici, nel rispetto delle regole di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
 - d) Principi Interpretativo e Applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici si interpretano e si applicano in base ai Principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) Principi di Buona Fede e Tutela dell'Affidamento, che comportano che, nella Procedura di Gara, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei Principi di cui alla presente lettera;
 - f) Principi di Solidarietà e di Sussidiarietà Orizzontale, in base ai quali la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore, di cui al Codice del Terzo Settore, disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al Principio del Risultato;
 - g) Principio di Auto-Organizzazione Amministrativa, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni organizzano, autonomamente, l'esecuzione di lavori o la

prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici e del Diritto dell'Unione europea;

- h) Principio di Autonomia Contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le Pubbliche Amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni di legge;
 - i) Principio di Conservazione dell'Equilibrio Contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali;
 - j) Principi di Tassatività delle Cause di Esclusione e di Massima Partecipazione, in base ai quali i Contratti pubblici non sono affidati agli Operatori Economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione, espressamente definite dal Codice dei Contratti Pubblici;
 - k) Principio di Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di Appalti pubblici e concessioni è applicato il Contratto Collettivo Nazionale in vigore per il Settore.
2. Inoltre, le Procedure Sotto Soglia sono improntate al rispetto del/ei:
- a) Principio di Economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del Contratto;
 - b) Principio di Efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'Interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) Principi di Trasparenza e di Pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle Procedure di Gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle stesse;
 - d) Principio di Proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) Principio di Rotazione degli Inviti e degli Affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune Imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli Operatori Economici di essere affidatari di un Contratto pubblico;
 - f) Principio di Sostenibilità Energetica e Ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) Principi di Prevenzione e di Risoluzione dei Conflitti di Interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse

sia nella fase di svolgimento della Procedura di Gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando, altresì, una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di Frazionamento e Accorpamento Artificioso dei Lotti

1. Il valore stimato delle Procedure Sotto Soglia è calcolato in osservanza dei Criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'Appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno, in relazione all'oggetto dello stesso, specialmente nei casi di ripartizione in Lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è vietato, altresì, l'accorpamento artificioso dei Lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in Lotti.

Art. 4

Tutela delle Imprese di Minori Dimensioni e Principio di Prossimità

Nel predisporre gli atti delle Procedure Sotto Soglia, è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni richieste, consentano la partecipazione anche delle Micro, Piccole e Medie Imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno Criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento a Operatori Economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 5

Obblighi di Trasparenza

1. Per le Procedure Negoziato e gli Affidamenti Diretti Sotto Soglia, trova applicazione l'art. 28 del Codice dei Contratti Pubblici. Esso stabilisce che per la trasparenza dei Contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio Portale dei dati ricevuti, anche attraverso la Piattaforma Unica della Trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per le Procedure Negoziato e gli Affidamenti Diretti Sotto Soglia è obbligatoria la pubblicazione dell'Avviso sui risultati della Procedura di Affidamento. Nelle Procedure Negoziato, l'Avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina, alla Sezione "Amministrazione Trasparente", Parte "Bandi e Contratti".

Art. 6

Principio di Rotazione

1. APF Valtellina si impegna a rispettare il Principio di Rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli Operatori

Economici potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi solo con alcune Imprese.

2. Il Principio di Rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del Contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli Operatori Economici semplicemente invitati a precedenti Procedure Negoziate.

3. La Rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due Procedure Sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta, salvo le deroghe illustrate nei seguenti articoli 8 e 19 del presente Regolamento e quelli di non applicazione previsti nel successivo comma 5, il divieto di invitare Operatori Economici aggiudicatari o affidatari del precedente Appalto.

4. La Rotazione si attua all'interno del medesimo Settore Merceologico/Categoria di Opere e nella medesima Fascia di Valore Economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente Regolamento.

5. In ogni caso, il Principio di Rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli Operatori Economici coinvolti nella singola Procedura. Ciò implica:

- per le Procedure attivate previa pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse, che non venga contingentato il numero degli Operatori Economici che verranno invitati;

- nel caso di utilizzo del proprio Albo Fornitori, che vengano invitati tutti gli Operatori Economici iscritti nella Categoria Merceologica per la Fascia di importo oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica, ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici Requisiti di partecipazione alla Procedura, come Requisiti di idoneità professionale, Requisiti di capacità economico-finanziaria e Requisiti di capacità tecnico-professionale.

Art. 7

Fasce di Importo degli Appalti Sotto Soglia

Gli Appalti riguardanti le Procedure Sotto Soglia sono suddivisi nelle seguenti Fasce di Importo, entro le quali deve essere disposta la Rotazione, di cui al precedente articolo. Le Fasce sono le seguenti:

Settore Forniture

Fascia	Importo
A1	Fino a euro 4.999,99
B1	euro 5.000,00 - Euro 19.999,99
C1	euro 20.000,00 - Euro 39.999,99
D1	euro 40.000,00 - Euro 139.999,99
E1	Da euro 140.000,00 fino alla soglia europea ordinaria

Settore Servizi

Fascia	Importo
A2	Fino a euro 4.999,99
B2	euro 5.000,00 - euro 19.999,99

C2	euro 20.000,00 - Euro 39.999,99
D2	euro 40.000,00 - Euro 139.999,99
E2	Da euro 140.000,00 fino alla soglia europea ordinaria

Settore Lavori

Fascia	Importo
A3	Fino a euro 4.999,99
B3	euro 5.000,00 - Euro 19.999,99
C3	euro 20.000,00 - Euro 39.999,99
D3	euro 40.000,00 - Euro 149.999,99
F3	euro 150.000,00 - Euro 999.999,99
E3	Da euro 1.000.000,00 fino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del Contraente previste dall'art. 70 del Codice dei Contratti

3. Per le Aree Merceologiche, si rinvia all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 8

Deroga e Disapplicazione del Principio di Rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023, per gli Affidamenti Diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 è consentito derogare alla Rotazione, per gli Affidamenti Diretti di importo pari o superiore a euro 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di Rotazione, purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del Mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - verificata l'accurata esecuzione del precedente Appalto;
 - verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della Procedura di Affidamento.

Art. 9

Affidamento dell'Appalto

1. L'Affidamento dell'Appalto è disposto solo dopo la verifica del possesso dei necessari Requisiti da parte dell'Operatore Economico, a esclusione degli Affidamenti Diretti di valore inferiore a euro 40.000,00=, per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento. In caso di malfunzionamenti della Piattaforma, si procede all'Affidamento con Autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Art. 10

Stipula del Contratto e Pubblicazione

1. La Stipula del Contratto relativo alle Procedure Negoziate o agli Affidamenti Diretti di importo inferiore a euro 70.000,00 avviene mediante Corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata o Sistemi Elettronici di recapito certificato

qualificato, ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La Stipula del Contratto relativo alle Procedure Negoziate o agli Affidamenti Diretti di importo pari a euro 70.000,00=, sino alle soglie europee previste per servizi, forniture e lavori, avviene, di regola, mediante Scrittura Privata, in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
3. La Stipula del Contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo superiore alle soglie europee avviene in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa.
4. I Contratti sono soggetti al pagamento dell'Imposta di Bollo, *una tantum*, in conformità alla Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici. Più precisamente, per gli appalti di valore inferiore a euro 40.000,00=, l'Imposta non è dovuta; mentre negli altri casi, il valore dell'Imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'Allegato citato.

Art. 11

Termine Dilatorio

Negli Affidamenti Sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio.

Art. 12

Esecuzione Anticipata

1. Dopo la verifica dei Requisiti dell'aggiudicatario, APF Valtellina può procedere all'esecuzione anticipata del Contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di mancata stipulazione, l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Committente e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite, sempre su ordine del Committente.
2. L'esecuzione del Contratto può essere iniziata anche prima della stipula dello stesso, per motivate ragioni, che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella Decisione a Contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza, di cui all'art. 17, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 13

Subappalto

1. Il Subappalto è regolato dall'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023.
2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle Piccole e Medie Imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel Settore degli Appalti Pubblici, i Contratti di Subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con Piccole e Medie Imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1. Gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle Piccole e Medie Imprese per ragioni legate all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al Mercato di riferimento.

Art. 14

Certificato di Regolare Esecuzione

Per le Procedure Negoziato e gli Affidamenti Diretti Sottosoglia, APF Valtellina può sostituire il Certificato di Collaudo o il Certificato di Verifica di Conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione, rilasciato, per i lavori, dal Direttore dei Lavori, e, per le forniture e i servizi, dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione (DEC), se nominato. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 15

Garanzie

1. Nelle Procedure Negoziato e negli Affidamenti Diretti Sotto Soglia, APF Valtellina non richiede le Garanzie Provvisorie, di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo che, nelle Procedure Negoziato, in considerazione della tipologia e specificità della singola Procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella Decisione a Contrarre oppure nell'Avviso di Indizione della Procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la Garanzia Provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'Avviso o nell'Invito per il contratto oggetto di affidamento, al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. La Garanzia Provvisoria può essere costituita sotto forma di Cauzione oppure di Fideiussione, secondo le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Quando richiesta, la Garanzia Definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
5. La Garanzia Definitiva può non essere richiesta per Appalti a esecuzione immediata, per Appalti di valore inferiore a euro 20.000,00=, nonché per Appalti affidati a un Operatore Economico particolarmente referenziato, nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
6. La Garanzia Definitiva è costituita secondo le modalità di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16

Affidamenti Diretti

1. Gli Affidamenti Diretti consentono l'assegnazione del Contratto senza una Procedura di Gara. Nell'Affidamento Diretto, anche nel caso di previo interpello di più Operatori Economici, la scelta è operata discrezionalmente da APF Valtellina, nel rispetto dei Criteri Qualitativi e Quantitativi, di cui all'articolo 50, comma 1,

- lett. a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, e dei Requisiti Generali e/o Speciali, previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un Appalto mediante Affidamento Diretto per un valore sino a euro 139.999,99 per i servizi e le forniture e sino a euro 149.999,99 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
 3. Gli Affidamenti Diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 4. APF Valtellina, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di forniture/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche al proprio Albo Fornitori.

Art. 17

Contratti Riservati

Nei Contratti Riservati, di cui all'art. 61 del Decreto Legislativo n. 36/2023, a eccezione dei casi di cui all'art. 48, comma 2, del medesimo Decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del Mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a Piccole e Medie Imprese.

Art. 18

Indagini di Mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei Principi di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023, APF Valtellina può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul Mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 19

Disposizione Amministrativa di Affidamento

1. Nel caso di Affidamento Diretto è possibile procedere tramite la sola Disposizione Amministrativa di Affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023.
2. In tale Disposizione devono essere specificati i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo dell'affidamento;
 - il fornitore;
 - le ragioni della scelta del fornitore;
 - il possesso dei Requisiti di carattere generale da parte del fornitore;
 - il possesso dei Requisiti di carattere speciale (nel caso) da parte del fornitore;
 - il CCNL applicato.

Art. 20

Requisiti dell'Operatore Economico

All'Operatore Economico vengono richiesti i seguenti Requisiti:

- idoneità professionale;
- capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 21

Modalità Procedimentali e Motivazione per l’Affidamento Diretto

1. APF Valtellina invita gli Operatori Economici selezionati a presentare Preventivo/Offerta mediante:
 - Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) per valori economici pari o superiori a euro 5.000,00;
 - richiesta mediante PEC per Appalti di Forniture, Servizi e Lavori di importo inferiore a euro 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare, comunque, la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD).
2. L’Affidamento Diretto a favore di un Operatore Economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella Disposizione Amministrativa di Affidamento Diretto va dato conto:
 - del possesso, da parte dell’Operatore Economico selezionato, dei Requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal Contraente;
 - della congruità del prezzo, in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del Principio di Rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - dell’eventuale esecuzione anticipata dell’Affidamento;
 - del nominativo del Responsabile di Progetto (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione (DEC), se nominato, e l’assenza di conflitto d’interessi;
 - degli elementi essenziali del Contratto;
 - della copertura finanziaria;
 - del CCNL applicato.
4. È possibile disporre l’Affidamento Diretto anche senza la consultazione di più Operatori Economici. In caso di Affidamento Diretto, è obbligatorio allegare alla Decisione a Contrarre la relazione di congruità del Responsabile di Progetto (RUP) relativa all’Offerta Economica.

Art. 22

Principio di Rotazione per Affidamenti Diretti di Valore Inferiore a euro 5.000,00

Negli Affidamenti Diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 è consentito derogare all’applicazione delle Disposizioni di cui al Principio di Rotazione.

Art. 23

Verifica della Congruità dell’Offerta

1. Il Responsabile di Progetto (RUP) verifica la congruità dell’Offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli Affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il Criterio del minor prezzo.
2. Il Responsabile di Progetto (RUP) deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all’espletamento delle attività oggetto dell’Affidamento.
3. La Dichiarazione del Responsabile di Progetto (RUP) di congruità dell’Offerta, da acquisire prima dell’adozione della Decisione a Contrarre, deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte e agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti.

Art. 24
Anomalia dell'Offerta

L'Istituto giuridico dell'Anomalia dell'Offerta non trova applicazione negli Affidamenti Diretti.

Art. 25
Controllo dei Requisiti

1. Gli Operatori Economici per i quali vengono disposti Affidamenti Diretti sono assoggettati ai seguenti controlli:
 - per gli Appalti di valore inferiore a euro 40.000,00=, gli Operatori Economici attestano, con Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei Requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. APF Valtellina procederà, entro il 30 maggio di ogni anno, alla verifica delle Dichiarazioni fornite, previo sorteggio di un campione pari al 5%, salvo il controllo sistematico della Regolarità Contributiva tramite DURC ovvero delle Certificazioni rilasciate dagli Enti Previdenziali di riferimento non aderenti al Sistema dello Sportello Unico Previdenziale e delle Annotazioni ANAC. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei Requisiti Generali e/o Speciali dichiarati, APF Valtellina procede alla risoluzione del Contratto/dei Contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale Garanzia Definitiva, se prevista, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle Procedure di Affidamento indette dall'Azienda per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - per gli Appalti di valore ricompresi fra euro 40.000,00 e fino a euro 139.999,99 per i servizi e le forniture, ed euro 149.999,99 per i lavori, APF Valtellina procederà a effettuare tutti i controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023, utilizzando il FVOE 2.0 (Visura Registro delle Imprese, Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da Reato, Certificato di Regolarità Contributiva – DURC -, Comunicazione di Regolarità Fiscale, Vigenza Camerale e Certificato del Casellario Giudiziale);
 - resta ferma la disciplina inerente ai Controlli Antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159/2011.
2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla Legge, l'affidamento dell'appalto è disposto decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Capo III

**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE
PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

Art. 26
Procedure Negoziato

1. Le Procedure Negoziato sono procedure di affidamento in cui APF Valtellina consulta gli Operatori Economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del Contratto.
2. Le Procedure Negoziato Sotto Soglia vengono indette per Appalti di Servizi e Forniture di valore da euro 140.000,00 fino alla soglia europea, al netto dell'IVA.

3. Per gli Appalti di Lavori, le Procedure Negoziato vengono indette per importi di valore da euro 150.000,00 fino alla soglia europea, al netto dell’IVA.
4. L’avvio delle consultazioni per tali Procedure è reso pubblico sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina.

Art. 27
Procedura

1. La Disposizione Amministrativa a Contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato un Avviso di Indagine di Mercato, il primo atto della Procedura Negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l’Appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una Procedura Ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante Procedura Negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, individuati sulla base di Indagini di Mercato o tramite ricorso al proprio Albo Fornitori.
4. Per gli Appalti di Lavori di valore da euro 1.000.000,00 sino alla soglia europea, il numero di Operatori Economici da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i Lavori di importo superiore a euro 1.000.000,00=, è possibile procedere tramite Procedura Aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Art. 28
Fasi della Procedura Negoziata

La Procedura Negoziata Sotto Soglia si articola in tre Fasi:

1. svolgimento di Indagini di Mercato oppure consultazione del proprio Albo Fornitori, al fine di individuare gli Operatori Economici da invitare al confronto competitivo. APF Valtellina, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di Forniture/Servizi/Lavori da affidare;
2. confronto competitivo tra gli Operatori Economici individuati e invitati, con la conseguente scelta dell’affidatario;
3. stipula del Contratto.

Art. 29
Disposizione Amministrativa a Contrarre

La Disposizione Amministrativa a Contrarre deve specificare:

- l’assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l’interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del Contratto;
- le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare (*Avviso Indagine di Mercato o Albo Fornitori*);
- l’eventuale numero minimo e massimo di Operatori Economici ammessi al confronto;
- qualora previsto, un numero massimo di Operatori Economici che possono essere invitati, con l’indicazione dei Criteri per l’individuazione di quelli da invitare, come indicati, a titolo esemplificativo, all’art. 25, comma 1, lett. a);

- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di Operatori Economici che possono essere invitati, in via eccezionale, è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di Criteri di individuazione degli Operatori Economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della Procedura;
- il Criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e del Direttore dell'Esecuzione (DEC), se nominato;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura finanziaria.

Art. 30

Modalità di Individuazione degli Operatori Economici da Invitare

1. L'Indagine di Mercato o la consultazione del proprio Albo Fornitori deve tenere conto del Principio di Rotazione, delle Categorie Merceologiche e delle Fasce di Valore, contemplate dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'Indagine di Mercato o la consultazione del proprio Albo Fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico o, in alternativa, delle Piattaforme Telematiche in uso ad APF Valtellina. L'Operatore Economico da invitare alla Procedura deve, pertanto, essere abilitato a operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 31

Indagine di Mercato

1. L'Indagine di Mercato costituisce lo strumento per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale Fase non ingenera negli Operatori Economici alcun affidamento in merito al successivo invito alla Procedura.
3. Le Indagini di Mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i Principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di Cataloghi Elettronici del Mercato Elettronico, nonché di altri Fornitori esistenti. Nel caso in cui l'Indagine di Mercato venga effettuata attingendo da Elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari, devono essere previamente individuati i Criteri oggettivi di selezione degli Operatori Economici da invitare, essendo vietata ogni scelta discrezionale e/o arbitraria, come indicati a titolo esemplificativo all'art. 25, comma 1, lett. a). Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale sono consentiti solo in casi eccezionali e solo quando l'utilizzo di altri criteri risulti incompatibile con il celere svolgimento della Procedura, circostanze da esplicitare nella Disposizione Amministrativa a Contrarre o nell'Avviso di Indagine di Mercato. In nessun caso la necessità di celerità del procedimento, che giustifichi il sorteggio, deve essere imputata a ritardi dell'Ufficio.
4. I risultati delle Indagini di Mercato sono formalizzati da APF Valtellina, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli Operatori Economici sul Mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'Avviso relativo all'Indagine di Mercato è pubblicato sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Parte "Bandi e Contratti".
6. L'Avviso viene pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'Appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile Unico di Progetto (RUP). A tal fine, la durata della pubblicazione sul citato Sito dovrà essere, del pari, stabilita in ragione della rilevanza del Contratto.
8. L'Avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del Contratto;
 - i Requisiti di idoneità professionale;
 - i Requisiti Minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecniche e professionali, richiesti ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di Operatori Economici che saranno invitati alla Procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di Operatori Economici da invitare, i Criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente Regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di Operatori Economici da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi, invece che l'utilizzo dei Criteri di cui al Punto precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 30 del presente Regolamento;
 - i Criteri di selezione degli Operatori Economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con APF Valtellina.

Art. 32

Albo Fornitori

1. L'individuazione degli Operatori Economici da invitare alla Procedura d'Appalto può essere effettuata, oltre che tramite Indagine di Mercato, anche tramite il proprio Albo Fornitori, costituito da APF Valtellina, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'Albo Fornitori viene costituito a seguito di Avviso Pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà, da parte di APF Valtellina, di realizzare un Elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli Operatori Economici da invitare.
3. L'Avviso Pubblico di costituzione di un Elenco di Operatori Economici è reso conoscibile agli Operatori Economici interessati mediante pubblicazione sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Parte "Bandi e Contratti".
4. L'Albo Fornitori è articolato in Categorie Merceologiche e Fasce di Importo.
5. L'Avviso Pubblico deve indicare:
 - le modalità di selezione degli Operatori Economici da invitare;
 - i Requisiti di carattere generale che gli Operatori Economici devono possedere;
 - le Categorie Merceologiche e le Fasce di Importo in cui è suddiviso l'Elenco;
 - i Requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna Categoria Merceologica o Fascia di Importo.

6. L'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione limitata alle singole Categorie Merceologiche o a una o più Fasce di Importo.
7. L'Operatore Economico attesta il possesso dei Requisiti mediante Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
8. L'eventuale possesso dell'Attestato di Qualificazione SOA per il Settore Lavori, oggetto di affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
9. L'iscrizione degli Operatori Economici interessati, provvisti dei Requisiti richiesti, è consentita dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico senza limitazioni temporali.
10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata da APF Valtellina, secondo le modalità previste negli specifici Avvisi.
11. La Revisione dell'Elenco medesimo avviene con cadenza quadrimestrale.
12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite Piattaforma Digitale.
13. Gli Operatori Economici sono tenuti a informare tempestivamente APF Valtellina rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei Requisiti, nonché alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.
14. Vengono esclusi dall'Albo Fornitori gli Operatori Economici che, secondo motivata valutazione da parte di APF Valtellina:
 - abbiano commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal Responsabile del Progetto (RUP);
 - non posseggano uno o più Requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei Requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre Sezioni dell'Elenco su loro richiesta;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 33

Individuazione degli Operatori Economici da Invitare

1. In caso di Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, l'Operatore Economico invitato alla Procedura Negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i Criteri di cui al comma 5 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è, pertanto, preclusa la partecipazione dell'Operatore Economico quale mandatario di raggruppamento, costituito con Operatori Economici non sorteggiati o non individuati tramite i citati Criteri.
2. Qualora, nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, si preveda un numero massimo di Operatori Economici da invitare alla Procedura Negoziata, la scelta degli Operatori Economici deve essere effettuata secondo Criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i Principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. Nel caso di cui al comma precedente, l'Avviso deve indicare anche i Criteri utilizzati per la scelta degli Operatori Economici. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai Criteri di cui al precedente comma comporti per APF Valtellina oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata

nell'Avviso di avvio dell'Indagine di Mercato e nei relativi atti di affidamento.

4. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a n. 50, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli Operatori Economici, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.
5. APF Valtellina potrà procedere alla selezione, rispettivamente, di almeno n. 10 per i lavori e n. 5 per i servizi e le forniture, Operatori Economici da invitare a presentare la loro Offerta, secondo i Criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del Principio di Rotazione, di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti Pubblici. I Criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro, a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

SERVIZI/FORNITURE

Solo nel caso in cui gli Operatori Economici che presentano Offerta siano Superiori a n. 5

Criterio n. 1 Prossimità della Sede operativa dell'Operatore Economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;

Criterio n. 2 Fatturato Medio Annuo nel Triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a Base d'Asta;

Criterio n. 3 Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento.

LAVORI

Nei casi in cui le domande siano superiori a n. 50, si potranno sorteggiare 50 Operatori Economici. Di questi, verranno selezionati n. 10 Operatori Economici, applicando i Criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto. Se le domande saranno inferiori a n. 50, verranno selezionati n. 10 Operatori Economici, applicando i Criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

Criterio n. 1 Prossimità della Sede operativa dell'Operatore Economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

Criterio n. 2 Classifica dell'Attestazione SOA nella Categoria prevalente oppure nelle Categorie scorporabili, così come meglio individuato nei Sotto-Criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di n. 10 Operatori Economici tramite il Criterio n. 1:

- Sotto-Criterio n. 1. Possesso dell'Attestazione SOA nella Categoria prevalente e nelle/nella Categorie/a scorporabile/i, se presente, dei lavori oggetto dell'appalto;

- Sotto-Criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'Attestazione prevista al punto precedente). Classifica minima più alta nell'Attestazione SOA per la Categoria prevalente;

- Sotto-Criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'Attestazione prevista al punto precedente). Classifica minima più alta nell'Attestazione SOA per la/le Categoria/Categorie scorporabili, se presenti.

Criterio n. 3 Lavori o servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

Ricorso al proprio Albo Fornitori

1. Qualora si preveda di individuare per la Procedura Negoziata un numero di Operatori Economici, tra quelli iscritti al proprio Albo Fornitori, la scelta degli stessi deve essere effettuata secondo il Principio della Rotazione degli iscritti, in base ad “Aggiudicazione su Categoria e Classe”.
2. L'applicazione del Principio di Rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli Operatori Economici, individuati tramite Indagine di Mercato o tramite utilizzo del proprio Albo Fornitori.
3. Se il numero di Operatori Economici iscritti nella Fascia Economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 (n. 5 Operatori Economici in conformità alle lett. c) ed e), e 10 per la lett. d) del medesimo articolo), si procederà a un'integrazione al minimo, mediante l'integrazione con altre Imprese iscritte nelle Fasce Economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

Art. 34

Anomalia dell'Offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di Procedure Negoziate con il Criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero, è necessario prevedere negli Atti di Gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso, è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli Atti di Gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti Pubblici, vale a dire selezionandolo in sede di valutazione delle offerte, tramite sorteggio, tra i Metodi compatibili del citato Allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non quelli di forniture.

Art. 35

Invito alla Procedura

1. Conclusa l'Indagine di Mercato o consultato il proprio Albo Fornitori, APF Valtellina, una volta formalizzati i relativi risultati, procederà a invitare gli Operatori Economici selezionati a presentare Offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement*, di cui la stessa dispone, nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I Principi di Imparzialità e Parità di Trattamento esigono che tutti gli Operatori Economici siano invitati contemporaneamente.

Art. 36

Contenuto della Lettera di Invito

1. La Lettera di Invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle Imprese di formulare un'Offerta informata e, dunque, seria.

2. In linea di massima, essa deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i Requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi, richiesti per la partecipazione alla Gara o, nel caso di Operatore Economico selezionato dal proprio Albo Fornitori, la conferma dei Requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei Requisiti speciali, in base ai quali è stato inserito in tale Albo Fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la Dichiarazione dei Requisiti Generali e Speciali;
- il termine di presentazione dell'Offerta e il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il Criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di Garanzie;
- il nominativo del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- il Criterio prescelto per il calcolo della Soglia di Anomalia;
- lo Schema di Contratto e il Capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima Seduta pubblica, nella quale il Responsabile Unico di Progetto (RUP) procede all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 37

Criteri di Aggiudicazione

1. Le Procedure Negoziato Sotto Soglia sono aggiudicate con il Criterio del minor prezzo o dell'Offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti, di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 38

Commissione di Valutazione

1. Nel caso di aggiudicazione con il Criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, le Offerte sono valutate da una Commissione di Valutazione, nominata con Disposizione Amministrativa del Direttore.
2. La Commissione di Valutazione è presieduta dal Direttore di APF Valtellina e/o dal Vicedirettore di APF Valtellina ed è composta da Dipendenti di APF Valtellina, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Alla Commissione di Valutazione può partecipare anche il Responsabile Unico di Progetto (RUP).
3. Le Sedute della Commissione di Valutazione devono essere tenute in forma pubblica, a eccezione della Fase di Valutazione delle Offerte Tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su Piattaforme Telematiche o Mercati Elettronici, la Seduta Pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 39

Controllo dei Requisiti

Il controllo del possesso dei Requisiti autocertificati dall'Operatore Economico nel corso della procedura è obbligatorio nei confronti del solo Aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai Principi in materia di Autocertificazione.

Art. 40

Termine di Conclusione della Procedura Negoziata

1. La Procedura Negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - quattro mesi, se aggiudicata con il Criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;
 - tre mesi, se aggiudicata con il Criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio delle Lettere di Invito a formulare Offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior Offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla Procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo.
3. Qualora si debba attivare la Procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali, il Responsabile Unico di Progetto (RUP), con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà, che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della Procedura, certificate dal Responsabile Unico di Progetto (RUP), quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 41

Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta adozione con proprio atto da parte del Consiglio d'Amministrazione di APF Valtellina ed è pubblicato sul Sito *Web* Istituzionale di APF Valtellina, nelle apposite Sezioni.